



CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: **Conferimento incarico di esperto nell'ambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XI legislatura.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 17 e l'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

DATO atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)

DECRETA

- di conferire a Giampiero Tarulli, nell'ambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, l'incarico di esperto per l'assistenza giuridica alle iniziative legislative nei settori di interesse del Presidente del Consiglio regionale per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente;
- di stabilire che l'incarico decorre dalla data del presente decreto, per la durata in carica del Presidente ai sensi del comma 7 del citato articolo 17 e del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005 n.1, e che sarà svolto a titolo gratuito.

Il Presidente
(Dino Latini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), articolo 13
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), articolo 17 e articolo 20

Motivazione





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita un'apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal Capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, dell'informazione o in altri settori d'interesse per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente. L'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) disciplina tale struttura e stabilisce che sia il Presidente del Consiglio a conferire l'incarico di Capo di Gabinetto, anche a persone estranee all'amministrazione regionale. Il Capo di Gabinetto in particolare agisce quale portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio e ne cura i rapporti politico-istituzionali con gli organi, le strutture ed i soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale. Il Presidente del Consiglio nomina, tra personale estraneo all'amministrazione, anche l'esperto/addetto del Gabinetto. I compensi da attribuire sono indicati dal citato articolo 17, che li limita prevedendo un compenso omnicomprensivo non superiore a quello massimo spettante ad un dirigente del Consiglio regionale con incarico di posizione non strutturale, per il Capo di Gabinetto; mentre il compenso annuo omnicomprensivo, da corrispondere all'esperto, è previsto in misura non superiore allo stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale incrementato dell'indennità integrativa speciale. Il Presidente del Consiglio può, ai sensi del comma 6, fermi i limiti di spesa derivante dalla somma dei compensi massimi come sopradescritti, conferire incarichi nel Gabinetto in numero minore o maggiore di quello indicato al comma 1 dell'articolo 17. L'ambito di utilizzo di personale esperto si delinea anche senza l'attribuzione di compensi, nell'indicazione del comma 4 dell'articolo 27 della l.r.18/2021.

Si ritiene necessario ricordare che, in sede di istruttoria nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche 2021, con nota del Segretario generale n. 5650 del 23 settembre 2022, si è fatto osservare come gli incarichi in questione attengono ad un quadro speciale e proprio, circoscritto dalla normativa regionale, di una struttura dedicata e di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale, finalizzata *ad incidere sull'attività normativa del Consiglio regionale*. Incarichi conferiti in base all'intuitu personae, secondo una valenza espressa dal Presidente del Consiglio regionale, ancorata a parametri e limiti di spesa indicati dal medesimo articolo 17, così come avvenuto nelle precedenti legislature.

In ordine alla valenza speciale dei conferimenti nell'ambito del Gabinetto *in settori d'interesse per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente*, è stato richiamato anche quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 43/2019 (Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti).

Tuttavia, al fine di superare i rilievi espressi dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parifica del rendiconto della Regione Marche per l'esercizio 2022, analoghi a quelli indicati in occasione dell'esercizio 2021, nelle controdeduzioni del 6 ottobre 2023 e nell'audizione del 10 ottobre il Consiglio regionale ha rappresentato l'esigenza di una modifica legislativa dell'articolo 17 della l.r.14/03 mediante il superamento del conferimento di incarichi di collaborazione e la conseguente configurazione di rapporti di lavoro subordinati, parametrati sulla base dei CCNL del comparto e della dirigenza funzioni locali.

E' stata quindi redatta e presentata in data 23 marzo 2023 la proposta di legge n.194 a iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini: Modifica alla Legge regionale 30 giugno 2023, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

Ricordato quanto qui sopraindicato, in attuazione del soprarichiamato tuttora vigente articolo 17, il Presidente del Consiglio regionale con propria nota n. 55 del 3 gennaio 2024 ha disposto affinché si provveda agli adempimenti per il conferimento dell'incarico di esperto nell'ambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale a Giampiero Tarulli. L'incarico di esperto avrà ad oggetto la seguente attività: *"esperto per l'assistenza giuridica nell'ambito delle iniziative legislative nei settori di interesse del Presidente del Consiglio regionale per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente"*. Con la medesima nota è indicato che l'incarico è assolto a titolo gratuito.

Dato atto che con il presente conferimento non è interessato il limite previsto per i compensi stabilito dal comma 4 dell'articolo 17, e che la valutazione in ordine all'esperienza professionale è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale che si avvale della collaborazione (nota Id 900262 del 27.2.2023/SEG), si ottempera al disposto del Presidente del Consiglio regionale e si predispongono il presente decreto Presidenziale, per il conferimento a Giacomo Marinelli dell'incarico di esperto del Gabinetto del Presidente.

Al presente decreto seguirà la conseguente sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a titolo gratuito, e l'assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla vigente legislazione.

Nel rispetto del limite individuato dal comma 7 dell'articolo 17, per il quale la durata degli incarichi di capo e di addetto al Gabinetto non può superare quella del Presidente, il presente incarico è conferito dalla data del presente decreto per la durata in carica del Presidente. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005 (Statuto della Regione





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

Marche), il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. Tale termine finale definisce pertanto la durata massima dei suddetti incarichi.

Il responsabile del procedimento

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente decreto, escluse le valutazioni curriculari e di scelta, e visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio

Attività amministrativa

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(nessuno)

